

Circolare n. 16/2012 – Assunzioni agevolate per giovani e donne.

Al fine di promuovere l'occupazione di uomini con meno di 30 anni o di donne con nessun limite di età, il Ministero del Lavoro incentiva la creazione di rapporti di lavoro stabili attivando un Fondo per finanziare interventi a favore dell'occupazione per l'anno 2012 con delle risorse finanziarie di € 196.108.953,00 e per il 2013 € 36.000.000,00 per un totale di € 230 milioni.

Pertanto, saranno agevolati i rapporti di lavoro stabilizzati o attivati nel periodo compreso tra il 17 ottobre 2012 ed il 31 marzo 2013, purchè rispettino una durata minima lavorativa di almeno 12 mesi.

L'agevolazione è modulata in ragione del diverso intervento realizzato in favore dell'occupazione che andremo ad analizzare:

- **DA STABILIZZAZIONE:**

- trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
- stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato da: co.co.co., co.co.pro., associati in partecipazione con apporto di lavoro.

Le condizioni riguardano i contratti in essere o cessati da non più di sei mesi; essi sono a tempo indeterminato di durata pari o superiore alla metà dell'orario normale di lavoro.

Incentivo di € 12.000,00, per ogni trasformazione o stabilizzazione fino ad un massimo di 10 contratti per ciascun datore di lavoro.

- **D'ASSUNZIONE:**

- Assunzione a tempo determinato di giovani e di donne, con orario normale di lavoro; le condizioni, riguardano la durata minima di 12 mesi, con l'incremento della base occupazionale rispetto alla media dei dipendenti dei 12 mesi precedenti.

Incentivo di € 3.000,00 per assunzioni a tempo determinato con periodo lavorativo tra i 12 e i 18 mesi;

Incentivo di € 4.000,00 per assunzioni a tempo determinato con un periodo lavorativo superiore a 18 mesi fino a 24 mesi;

Incentivo di € 6.000,00 per assunzioni a tempo determinato con un periodo lavorativo superiore ai 24 mesi.

Questi tre incentivi si possono applicare fino ad un massimo di 10 contratti per ciascun datore di lavoro.

Nella circolare n. 122 del 17 ottobre 2012, l'INPS precisa che gli incentivi non spettano per i seguenti casi:

- quando l'assunzione o la trasformazione è effettuata in violazione del diritto di precedenza: riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- se nella stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, l'eccezione viene fatta quando l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'acquisizione di caratteristiche professionali sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi;
- nella mancata regolarità contributiva e nel rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dell'osservanza dei contratti collettivi.

La domanda di ammissione agli incentivi deve essere fatta all'INPS, esclusivamente per via telematica e sarà l'istituto a corrispondere gli importi in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, da parte dei datori di lavoro ed entro il limite delle risorse disponibili.

Roma, 20/12/2012